Covid-19 – TUTELA DEL LAVORATORE "FRAGILE" FASE 3

Chi è il lavoratore fragile?

Una persona affetta da alcune patologie attuali, pregresse o croniche.

Perché tutelare il lavoratore fragile?

Potrebbe essere più suscettibile all'infezione da Covid-19.

Le indicazioni aggiornate relative ai lavoratori fragili e ipersuscettibili e sorveglianza medica eccezionale.

La sorveglianza medica eccezionale dei lavoratori fragili ed ipersuscettibili è prorogata fino al 15 ottobre 2020, in quanto legata alla durata del periodo emergenziale. Le disposizioni normative, tuttavia, sono rimodulate in funzione della fase attuale di minor prevalenza dell'infezione COVID-19 e del progressivo rientro al lavoro di tutti i lavoratori.

Alcune condizioni patologiche che possono determinare una maggiore suscettibilità a contrarre l'infezione o ad andare incontro a complicanze:

- Condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza congenita o acquisita e patologie che richiedono terapie immunosoppressive
- Patologie oncologiche (tumori maligni) attivi negli ultimi 5 anni
- Patologie cardiache (ischemie e coronaropatie, ipertensione arteriosa grave scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi tipo pace maker e defribilllatori)
- Patologie broncopolmonari croniche (BPCO, asma grave, cuore polmonare cronico, enfisema, fibrosi, bronchiettasie, sarcoidosi, embolia polmonare)
- Diabete mellito insulinodipendente (specie se scompensato)
- Insufficienza renale cronica
- Insufficienza surrenale cronica
- Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie)
- Malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
- Reumoartropatie sistemiche (artrite reumatoide, LES, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche)
- Epatopatia cronica grave (cirrosi epatica)

Non è stato prorogato il provvedimento che equiparava l'assenza per malattia certificata dal MMG al ricovero ospedaliero per i disabili gravi (art. 3, comma 3 della L. 104/92) e per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (art.3, comma 1). Per questi lavoratori è invece riconosciuto il diritto allo smart working su prescrizione del medico competente, (art. 90 L. 77/2020), sempre che tale modalità operativa sia compatibile con il tipo di mansione svolta.

Nella fase 3, quindi, i lavoratori fragili e ipersuscettibili si rivolgono al medico competente (tel 0861-752656), il quale, se lo ritiene, conferma l'opportunità del lavoro da remoto (ove possibile), ovvero prescrive nel giudizio di idoneità l'adozione di provvedimenti cautelativi (Circolare 14915 del Ministero della Salute). ***NON SI APPLICANO LE MODALITA' DI LAVORO AGILE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICE (art. 32 comma 4 d.l.104/2020)***

Poiché le informazioni di cui dispone il medico competente non riguardano tutti i lavoratori è opportuno che i lavoratori che ritengano di trovarsi in condizioni di fragilità presentano istanza di visita a richiesta ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c, del D.Lgs,. 81/08.

E' da considerare sempre in vigore la visita da rientro dopo un'infezione COVID19 e la visita da rientro dopo l'assenza >60 giorni continuativi per i soggetti fragili assenti con il codice V07.